

**QUADRO DELLE MISURE COMUNITARIE E
NAZIONALI PER LA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA**

PREMESSA	3
Definizione.....	3
Ampiezza del fenomeno.....	4
Aree geografiche maggiormente coinvolte.....	7
I fattori che hanno favorito lo sviluppo della contraffazione.....	9
Effetti distorsivi.....	10
INIZIATIVE COMUNITARIE.....	12
Il Libro Verde.....	12
I programmi “dogana”.....	12
Il marchio comunitario e internazionale.....	13
Il regolamento doganale	14
Regolamento CE n. 1891/2004 recante le disposizioni di applicazione del regolamento 1383/2003.....	15
La direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.....	15
Proposta di direttiva e di decisione quadro per la lotta contro i reati in materia di proprietà intellettuale.....	16
Proposta di regolamento comunitario relativo all’indicazione di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi.....	17
LEGISLAZIONE ITALIANA	18
Norme penali.....	18
Disposizioni civilistiche.....	20
Le misure a tutela dei diritti di proprietà intellettuale introdotte dalla finanziaria 2004 (Legge n. 50/2003).....	20
La legge 21 maggio 2004 n. 128 per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo.....	22
La Circolare n. 32 dell’Agenzia delle dogane del 23 giugno 2004.....	22
Codice della proprietà industriale.....	23
La Circolare n. 20/D dell’Agenzia delle dogane del 13 maggio 2005.....	24
Le nuove misure sulla lotta alla contraffazione introdotte dal c.d. ”Decreto competitività” e dalla successiva legge di conversione.....	25
Art. 6 d.lgs. 206/2005 – Codice del consumo.....	26
Manovra di bilancio per il 2006 – Articoli 2 e 2ter del decreto-legge 203/05 in tema di lotta alla contraffazione	26
Legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 – cd. “decreto Olimpiadi”.....	27
Decreto legislativo attuativo della Direttiva CE n. 2004/48.....	27
ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL FENOMENO E SULLE MISURE ADOTTATE O PROPOSTE.....	28
TABELLA RIASSUNTIVA.....	32

PREMESSA

Definizione

Il termine contraffazione viene utilizzato, in senso lato, per indicare tutta una serie di comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, quali la produzione e commercializzazione di merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato o, ancora, le produzioni di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da *copyright* (fenomeno meglio conosciuto con il nome di "*pirateria*").

Le modalità con cui il fenomeno illecito si manifesta sono comunque molto diverse e altrettanto diverse sono le conseguenze sia sul piano giuridico, sia su quello economico e sociale.

L'articolo 2 sub 1 lettera a) del Regolamento (CE) n.1383 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, fornisce una nozione dettagliata di "*merci contraffatte*" e di "*merci usurpative*".

Più in particolare, ai sensi del citato regolamento comunitario per "**merci contraffatte**" si intendono:

- a) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto – senza autorizzazione – un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
- b) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo etc..), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione innanzi descritta;
- c) gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione di cui sopra;
- d) per "**merci usurpative**" le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di una persona da questi autorizzata nel Paese di produzione.

Inoltre, vengono considerate "*merci che violano un diritto di proprietà intellettuale*" quelle che nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento dell'Autorità doganale, ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali, alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche, alle denominazioni geografiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1576/89.

Accanto a queste due forme nette di violazione, esistono poi tutta una serie di condotte che, seppur non penalmente sanzionabili (almeno direttamente), producono gli stessi effetti negativi delle prime, quali le sovrapproduzioni illegittime approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza; le produzioni destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza; la produzione di beni che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa l'aspetto determinando confusione nel mercato, ecc..

Ampiezza del fenomeno

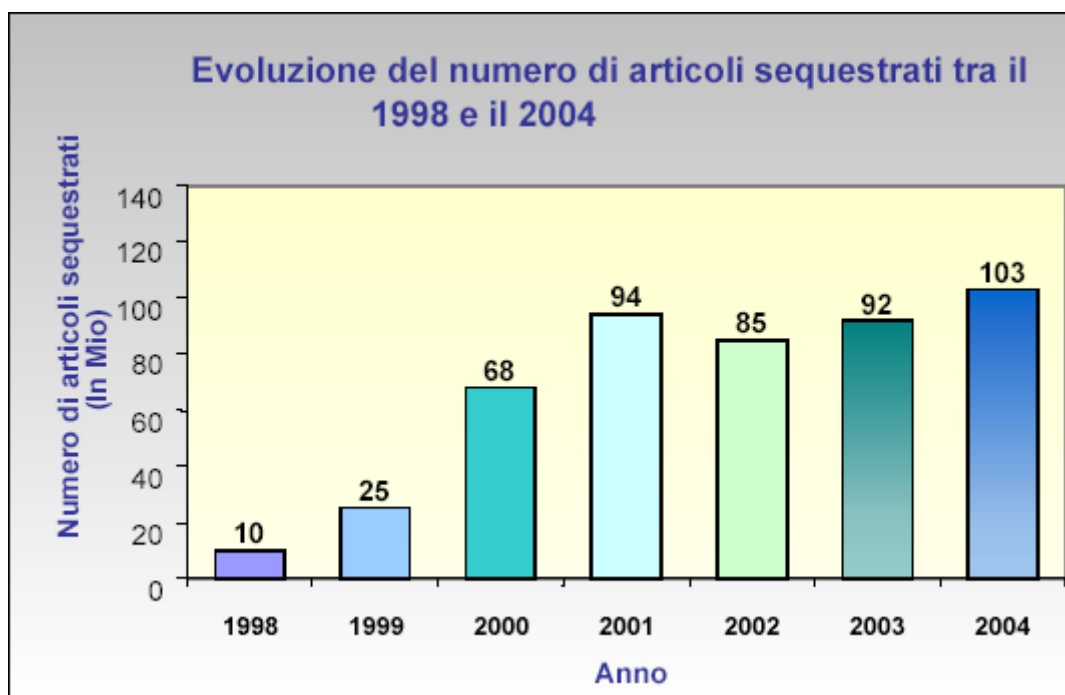
Quantificare il fenomeno della contraffazione e della pirateria è un'operazione assai ardua. La natura clandestina dell'attività, infatti, non consente la realizzazione di statistiche esatte, ma si possono fare comunque delle stime basate su indagini di natura induttiva.

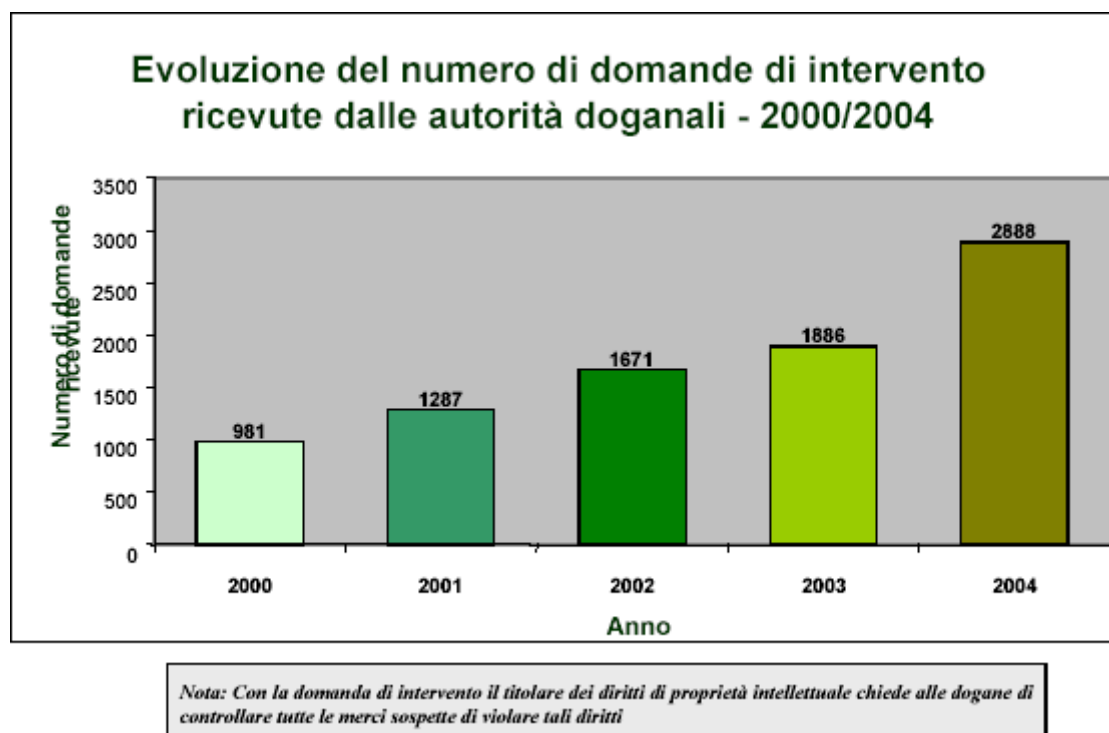
Nel mondo, la quota di vendita di merci contraffatte oscilla tra il 5% e il 7% dell'intero commercio mondiale, generando un giro d'affari annuo compreso tra i 200 e i 300 miliardi di euro.

Nell'area UE, nel 2001, sono stati intercettati alle frontiere esterne 95 milioni di prodotti falsi per un valore di oltre 2 miliardi di euro. I maggiori sequestri hanno interessato i prodotti audiovisivo e multimedia (+349% rispetto al 2000) gli equipaggiamenti elettrici (+252%), i prodotti alimentari (+75%) e l'informatica (+56%) (Fonte: Commissione Europea, Rapporto Dogane 2001).

Una recente comunicazione della Commissione (COM 2005/479) espone una valutazione della situazione attuale basata su un'analisi delle più recenti esperienze compiute dalle amministrazioni doganali dell'UE nei loro tentativi di arginare il flusso di prodotti falsi nel commercio internazionale.

Nei grafici che seguono viene riportato un riepilogo comparato dei dati complessivi degli ultimi anni mettendo in evidenza sia il numero di articoli bloccati che il numero di casi trattati dalle amministrazioni doganali.





Nella tabella seguente viene analizzata, nei dettagli, la crescita di questo traffico, evidenziata da un **aumento del 1000% nei sequestri di prodotti contraffatti** eseguiti dalle dogane dell'UE tra il 1998 e il 2004. Questi sequestri, nel 2004, hanno riguardato **più di 103 milioni di articoli l'anno**.

UE - 2004					
Numero di casi registrati e di articoli sequestrati per tipo di prodotto					
Tipo di prodotto	Numero di casi registrati dalle dogane	%	Numero di articoli sequestrati	%	Confronto 2003-2004 del numero di articoli
Alimentari, alcolici e altre bevande	52	0,5	4,5 milioni	4	+ 196%
Profumi e cosmetici	214	1	1 milione	1	- 22%
Abbigliamento e accessori	13.958	62	8 milioni	8	+ 102%
a) Abbigliamento sportivo	3.906	17	1 milione	1	+ 140%
b) Altri capi (pronto moda,...)	4.704	21	2 milioni	2	+ 26%
c) Accessori abbigliamento (borse, occhiali da sole ...)	5.348	24	5 milioni	5	+ 146%
Apparecchi elettrici	848	4	4 milioni	4	+ 712%
Apparecchi informatici (computer, schermi...)	125	1	1 milione	1	+ 900%
CD (audio, giochi, software, DVD ecc.)	2.781	12,5	18 milioni	18	- 57%
Orologi e gioielli	2.230	10	0,5 milione	1	- 20%
Giocattoli e giochi	516	2	18 milioni	17	+ 46%
Altri prodotti	1.347	6	10 milioni	6	+ 58%
Sigarette	313	1	38 milioni	40	+ 14%
TOTALE UE	22.384	100	103 milioni	100	+ 12%

Da un'analisi dettagliata dei dati riportati emergono le seguenti indicazioni:

- I sequestri sono aumentati del 1000% in tale periodo
- Le dogane sequestrano ora più di 100 milioni di articoli l'anno
- Tra il 2003 e il 2004 il numero di casi doganali riguardanti prodotti falsi è più che raddoppiato raggiungendo 22000 casi l'anno
- Aumentano fortemente i prodotti falsi pericolosi per la salute e la sicurezza
- La maggior parte dei prodotti sequestrati è costituita ormai da articoli domestici piuttosto che da beni di lusso
- Aumenta il numero di prodotti sofisticati ad alta tecnologia

Nel 2004 le amministrazioni doganali dell'UE hanno sequestrato alle frontiere esterne, oltre ai tipi di prodotti da esse solitamente trattenuti (quali beni di lusso, sigarette, DVD, CD, prodotti tessili ecc.), i seguenti tipi di merci: acque minerali, marmellate, telefoni mobili, caffè, mele, creme per il viso, fiori, parti di automobili, detersivi, farmaci, rasoi, dentifrici, spazzolini ecc.

Una delle dimensioni più allarmanti di questo fenomeno è costituita dai rischi accresciuti cui sono esposti i cittadini dell'UE a causa dell'**aumento di merci contraffatte pericolose per la salute** quali medicinali, parti di automobili e generi alimentari. Gli studi effettuati venti anni fa indicavano che su 10 imprese interessate dal fenomeno della contraffazione 7 appartenevano al settore dei beni di lusso.

Nel 2004 sono stati sequestrati alle frontiere comunitarie più di 4,4 milioni di unità di **prodotti alimentari e bevande alcoliche falsificati** (con un aumento del 196% rispetto all'anno precedente), mentre i beni di lusso sequestrati dalle amministrazioni doganali rappresentavano meno del 2%.

In **Italia**, secondo la recente indagine condotta dalla guardia di finanza il volume d'affari annuo dei prodotti contraffatti si aggira tra i 4 e i 6 miliardi di euro. Secondo Confcommercio, la portata del fenomeno è però più ampia, attestandosi (dati 1999) intorno ai 20 miliardi di euro (40 mila miliardi di lire). Nel nostro paese, il 60% dei prodotti contraffatti riguarda l'abbigliamento, la pelletteria e le calzature, mentre pirateria audiovisiva, discografica e del software si dividono il resto (Fonte: INDICAM).

Lo sviluppo della tecnologia informatica e digitale ha inoltre reso più agevole e poco costosa la riproduzione abusiva di marchi, forme e, nel caso dei supporti audiovisivi/multimediali, degli stessi contenuti. La globalizzazione del commercio e l'avvento del commercio elettronico hanno poi di fatto moltiplicato la possibilità di abusi. La qualità di questi prodotti falsificati è nel frattempo talmente buona – le copie possono presentare, rispetto agli originali, ologrammi di sicurezza supplementari, imballaggi più sofisticati e altre migliorie – che sta divenendo sempre più difficile per le autorità doganali e persino per i titolari dei diritti di proprietà intellettuale distinguere il vero dal falso.

Esemplare è il caso del comparto musicale ed informatico dove lo sviluppo del Web ha spinto la crescita della pirateria di cd e di software a livelli esponenziali. Secondo l'International Federation of the Phonographic Industry è falso il 40% di tutte le cassette e i Cd venduti nel mondo. Secondo invece l'ultimo studio internazionale sulla pirateria informatica IPR, solo in Italia, il 44% del software utilizzato è copiato illegalmente.

Il fenomeno non è peraltro limitato a i beni di consumo, ma interessa anche i beni strumentali, incidendo sulla competitività delle imprese nostrane che soffrono la concorrenza sleale delle organizzazioni dedite a queste attività illecite, fuori e dentro i confini della comunità.

Aree geografiche maggiormente coinvolte

Individuare la reale provenienza dei prodotti contraffatti è sempre più difficile. Si tratta di attività illecite prevalentemente gestite da organizzazioni criminali che fanno di tutto per mascherare la vera origine dei prodotti.

Le merci imitate prendono le rotte più diverse, passano per molti Paesi attraverso itinerari secondari, prima di giungere nei luoghi di distribuzione.

Ciononostante, per quanto concerne il **panorama internazionale** è possibile individuare alcune aree geografiche dove l'attività dei contraffattori è particolarmente rilevante. L'Estremo Oriente è indicato come la fonte principale delle contraffazioni.

Si stima che circa il **70%** della produzione mondiale di contraffazioni proviene dal Sud-Est asiatico. La destinazione è per il **60%** l'Unione Europea, per il **40%** il resto del mondo. La Cina è di gran lunga al primo posto, seguita da Corea, Taiwan e altri Paesi dell'area.

Il restante **30%** circa della produzione mondiale di contraffazioni proviene dal bacino mediterraneo, con destinazione l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'Africa, l'Est Europeo. In Europa i Paesi leader sono l'Italia, la Spagna, la Turchia, il Marocco, i Paesi dell'ex blocco sovietico.

Le dinamiche della globalizzazione dei mercati hanno fatto sì che tra questi due bacini, un tempo nettamente separati, vi sia ormai una completa interpenetrabilità: sempre più spesso componenti falsificati di origine cinese entrano nell'UE scegliendo i varchi doganali più deboli. Qui vengono assemblati e spesso dotati di marchi contraffatti.

Fra i Paesi europei per così dire emergenti, un posto di particolare importanza viene occupato da Belgio ed Olanda, dove non solo prosperano attività dirette alla contraffazione di articoli di lusso e di orologi, ma che hanno anche acquisito una rilevante notorietà quale luogo di confezionamento e di transito dei prodotti stessi.

Anche negli Stati Uniti, nonostante l'impegno delle autorità competenti e delle associazioni imprenditoriali, la contraffazione è presente in misura massiccia, soprattutto nei settori della profumeria, degli articoli di lusso e delle componenti elettroniche.

La loro scarsa notorietà internazionale è però da attribuire al fatto che solo una minima parte di tali prodotti viene esportata, in quanto gli stessi sono quasi integralmente assorbiti dalla domanda interna.

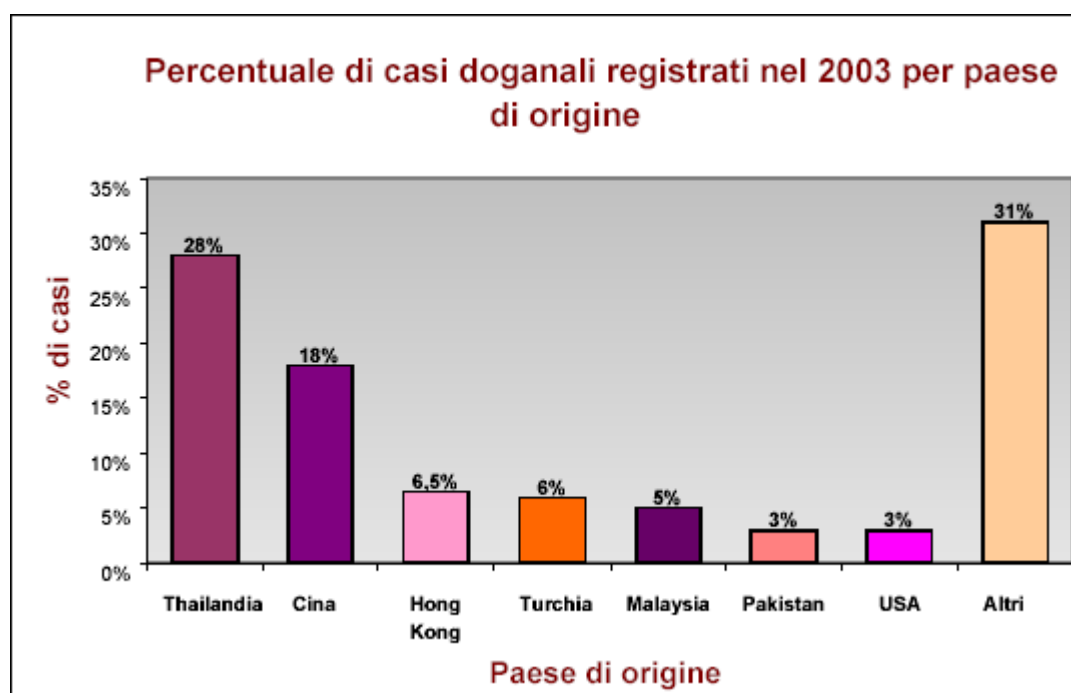
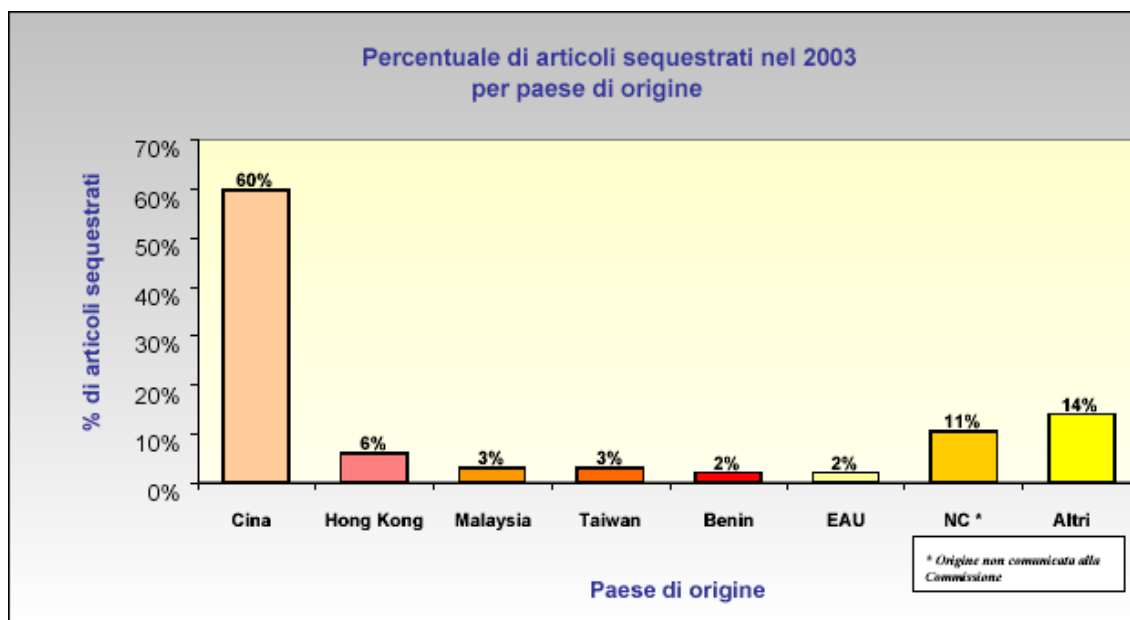
Per quanto concerne più in particolare il territorio nazionale, le aree maggiormente interessate alla produzione di merci contraffatte sono concentrate nel napoletano, l'hinterland milanese e la provincia di Prato (ove è preponderante la presenza di cinesi).

Se fino a pochi anni fa l'Italia è stata costantemente indicata come il Paese *leader* in Europa per la produzione di merce contraffatta, oggi le cose stanno in maniera leggermente diversa.

Anche l'industria della contraffazione "nostrana" si è trovata spiazzata dal fenomeno "Cina", la quale riesce ad essere altamente concorrenziale anche nell'illecito. Ma se molti imprenditori "illeciti" nazionali sono stati messi completamente fuori mercato dall'irrompere della Cina, altri ne hanno sfruttato le potenzialità economiche, allargando il loro ambito di azione.

Infatti, se fino a non molti anni fa le attività di produzione di falsi erano prevalentemente concentrate in precisi ambiti territoriali, spesso corrispondenti ai distretti produttivi specializzati ovvero ad alta concentrazione di lavoro nero e minorile, oggi evidenze investigative dimostrano come gran parte dei prodotti contraffatti (finiti o semilavorati) provenga dall'estero ed in particolare dall'Estremo Oriente.

Si riportano, di seguito, due grafici elaborati dalla Commissione UE sulla base dei rapporti annuali delle autorità doganali in cui si evidenziano le principali aree geografiche d'origine di prodotti contraffatti.



I fattori che hanno favorito lo sviluppo della contraffazione

In passato il fenomeno della contraffazione riguardava soprattutto generi di lusso che garantivano ai produttori ed ai venditori di falsi la realizzazione di grossi profitti commercializzando quantitativi esigui di merci a prezzi elevati. La riproduzione di tali prodotti richiedeva notevoli abilità tecniche ed artigianali, che consentivano di trasformare materiali scadenti in costosi manufatti capaci di ingannare anche i meno sprovveduti.

A partire dagli anni settanta ed ottanta, in conseguenza del mutamento delle logiche e degli assetti finanziari e produttivi di tutti i Paesi, anche l'area della produzione e del commercio dei "falsi manifatturieri" ad alto valore aggiunto ha subito profonde modificazioni, orientandosi sulla realizzazione e sulla vendita in massa di beni di largo consumo che più facilmente riescono ad eludere gli ordinari controlli a campione e possono essere distribuiti utilizzando i normali flussi commerciali rendendo difficilissima la loro intercettazione.

Nel corso degli anni ottanta, dunque, sono apparsi sul mercato un'enorme quantità di prodotti contraffatti, realizzati per essere inseriti nei canali commerciali dei beni di quotidiano consumo.

Accanto ad essi, si sono diffusi altri prodotti, appartenenti alle più svariate classi merceologiche, simili a quelli commercializzati dalle imprese più note, ma con aspetto e caratteristiche tali da ingenerare confusione nei consumatori: i cosiddetti prodotti recanti segni mendaci.

Attualmente viene rilevata la presenza di prodotti contraffatti in quasi tutti i settori di mercato, con la percentuale più elevata per il settore pelletteria/calzaturiero: la notorietà raggiunta da alcune case di moda, italiane ed estere, nel panorama mondiale e l'enorme mercato che si è sviluppato attorno ai loro prodotti, attraggono l'interesse dei contraffattori stimolati dalla possibilità di realizzare elevati profitti.

La ragione di tali attenzioni deve essere ricercata nella continua crescita della domanda di tali prodotti, che spesso rappresentano un vero e proprio *status symbol*, nella possibilità di riprodurre fedelmente i marchi che li contraddistinguono con l'ausilio di software e macchinari sempre meno costosi, nonché nella possibilità di reperire manodopera e materie prime a bassi costi.

Un fattore determinante che ha contribuito a questa espansione vertiginosa del fenomeno contraffazione è costituito dal rapporto tra **elevati profitti e rischi comparabilmente limitati** legati a questi prodotti, soprattutto se si considerano le ammende previste in alcuni paesi, e in una crescita generale a livello mondiale delle capacità industriali di produrre beni di alta qualità.

DVD falsi sono un buon esempio: i profitti realizzati sono più elevati che per una quantità equivalente, in peso, di droghe leggere, mentre le sanzioni in cui si può incorrere sono molto inferiori. Le sigarette sono un altro buon esempio: se un contraffattore riesce a far passare una partita di sigarette false su 10 delle sue spedizioni, ottiene comunque un buon rendimento sul suo investimento.

L'esistenza di **capacità di produzione industriale sempre più sofisticata in taluni paesi** (in special modo in Cina) ha fornito all'industria della contraffazione opportunità enormi. Il sequestro di componenti di computer, bobine di inchiostro per stampanti, telefoni mobili e parti di automobili dimostra che aumenta la capacità di copiare qualunque prodotto.

Anche quando i paesi produttori si sono adoperati (ad esempio introducendo nuove leggi) per arrestare la produzione di queste merci, si sono trovati in difficoltà per controllare le industrie, che possono passare rapidamente da una produzione all'altra, e per ovviare alle eventuali deficienze nell'applicazione della legge a livello locale.

Queste tendenze sono state rafforzate dal **crescente interesse della criminalità organizzata** ad accaparrarsi una parte di questi ingenti profitti. Le spedizioni contengono spesso, oltre ai prodotti contraffatti, anche altre merci vietate quali le

droghe illecite. La contraffazione praticata su questa scala rappresenta inoltre per la criminalità un utile mezzo per riciclare i proventi di attività illecite. Sono stati poi individuati anche collegamenti tra gruppi terroristici e iniziative di contraffazione.

Alla luce di quanto sopra, i principali fattori che, combinandosi tra loro, hanno dato luogo alla nascita della cosiddetta "*industria del falso*" sono pertanto:

- la condizione di difficoltà di molte piccole imprese;
- la crescita di manodopera disponibile a fornire prestazioni lavorative in modo clandestino, occasionale ed a basso prezzo;
- le semplificazioni di molti processi produttivi posti in atto dalla quasi totalità delle imprese di medie e grandi dimensioni, al fine di ridurre costi, personale e tempi di produzione;
- la delocalizzazione di alcune fasi intermedie di produzione;
- la crescente domanda di prodotti di marca che rappresentano un vero e proprio *status symbol*;
- la crescente disponibilità sul mercato di strumenti e di attrezzature tecniche capaci di rendere agevole la duplicazione di prodotti già esistenti ed affermati
- un conveniente rapporto costi benefici
- l'interesse crescente della criminalità organizzata.

Effetti distorsivi

Appaiono dunque evidenti gli **effetti negativi** del fenomeno della contraffazione che incidono su differenti interessi, pubblici e privati.

Le ripercussioni della contraffazione e la pirateria incidono infatti:

- in primo luogo sul **corretto funzionamento del mercato interno**, in quanto provocano sviamenti commerciali, falsano il gioco della concorrenza, comportano la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti;
- in secondo luogo sul **sistema economico sociale** in quanto causano la perdita di 100 000 posti di lavoro l'anno, colpiscono la tutela dei consumatori, la sanità e la sicurezza pubblica (in particolare quando l'industria del falso riguarda i prodotti farmaceutici, bibite alcoliche, pezzi di ricambio di automobili o aeroplani, giocattoli o abbigliamento per bambini).

La "contraffazione" provoca, infatti:

- un **danno economico per le imprese** connesso alle mancate vendite, alla riduzione del fatturato, alla perdita di immagine e di credibilità, alle rilevanti spese sostenute per la tutela dei diritti di privativa industriale a scapito degli investimenti e di iniziative produttive (numerosi imprese si avvalgono dell'aiuto di agenzie investigative). Un danno rilevante ne consegue per l'intera industria del settore che, investendo considerevoli risorse economiche nella ricerca e nelle invenzioni, si vede usurpare una notevole fetta di mercato a causa del regime di concorrenza sleale generato dai prezzi ridotti dei prodotti contraffatti e/o piratati. L'immissione sul mercato e la commercializzazione, mediante lo sfruttamento dell'immagine e della notorietà raggiunte da alcune imprese grazie a cospicui investimenti pubblicitari, di prodotti ad alto valore aggiunto ed a prezzi notevolmente ridotti, ha determinato una situazione di concorrenza sleale nei confronti delle imprese titolari dei diritti di privativa industriale.
- un **danno e/o un pericolo per il consumatore finale**, connesso alla sicurezza intrinseca dei prodotti, specie in alcuni settori come quello farmaceutico (preparati contraffatti hanno cagionato la morte di pazienti),

automobilistico (ricambi non originali hanno provocato incidenti mortali) ed alimentare (con intossicazioni di varia natura). La contraffazione, infatti, determina un inganno ai danni dei consumatori in quanto viene svilita la funzione tipica del marchio che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti (cd. funzione distintiva). Attraverso tale raggirio subisce detrimento anche una delle funzioni economiche del marchio, quale quella diretta a garantire la qualità dei prodotti a vantaggio dei consumatori, i quali ricollegano ad un dato segno distintivo un giudizio di apprezzamento qualitativo. Come è stato osservato dalla Commissione Europea nella relazione alla proposta di direttiva sull'*enforcement* *"in genere la contraffazione e la pirateria sono accompagnate da una truffa deliberata ai danni del consumatore sulla qualità che questi ha diritto di aspettarsi da un prodotto caratterizzato, ad esempio, da un marchio famoso"*. I prodotti contraffatti e pirata sono infatti fabbricati solitamente nel più completo disprezzo delle norme sulla sicurezza volte a salvaguardare i consumatori. Tali merci inoltre non sono sottoposte ai controlli effettuati dalle autorità competenti e non rispettano le norme minime di qualità. Se poi i prodotti contraffatti o pirata sono acquistati al di fuori dei legittimi canali commerciali sarà di solito impossibile per il consumatore accedere ai servizi postvendita o beneficiare di alcuna forma di garanzia, né tanto meno potrà usufruire di rimedi efficaci in caso di danni causati dal prodotto acquistato. Le merci contraffatte, inoltre, possono mettere in serio e reale pericolo la salute del consumatore o minacciarne la sua sicurezza: si pensi per esempio agli effetti che possono causare la contraffazione di alimenti, di medicinali, di cosmetici o i rischi che possono derivare da giocattoli o pezzi di ricambio di automobili contraffatti.

- un **danno sociale** connesso allo sfruttamento di soggetti deboli (disoccupati o, prevalentemente, cittadini extracomunitari) assoldati attraverso un vero e proprio racket del lavoro nero, con evasioni contributive e senza coperture assicurative ed alla conseguente perdita di posti di lavoro. I danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione, infatti, si riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da esse offerti: 270 mila è la stima, secondo INDICAM, dei posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui 125 mila circa nella sola Unione europea.
- un **danno all'Erario pubblico** attraverso l'evasione dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi. La commercializzazione di prodotti contraffatti, infatti, avviene attraverso un circuito parallelo a quello convenzionale, in totale evasione delle imposte dirette e indirette. Uno studio realizzato nel giugno 2000 stima l'ammontare delle perdite fiscali sopportate dall'Unione europea, in media 7.581 milioni di euro nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, 3.017 milioni di euro nel settore dei profumi e dei cosmetici, 3.731 milioni di euro nel settore dei giocattoli e degli articoli sportivi, 1.554 milioni di euro nel settore dei prodotti farmaceutici.
- un **danno al mercato** consistente nell'alterazione del suo funzionamento attraverso una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione. L'innovazione rappresenta uno dei principali vettori di crescita duratura per le imprese e di prosperità economica per l'intera collettività. Le imprese devono costantemente migliorare o rinnovare i propri prodotti se vogliono conservare o conquistare quote di mercato. La contraffazione causa agli operatori una perdita di fiducia nel mercato come spazio per lo sviluppo delle loro attività e per la tutela dei loro diritti. Questa situazione ha come conseguenza di scoraggiare i creatori e gli inventori, mettendo in pericolo l'innovazione e la creazione oltre che la competitività delle imprese.

- il **re - investimento degli ingenti profitti** ricavati da questa attività illecita in altrettanto proficue attività delittuose (edilizia, droga, armi) da parte di organizzazioni malavitose. Infatti, solo una piccola parte dei guadagni rimane nelle tasche dell'ultimo anello della filiera, rappresentata prevalentemente da cittadini extracomunitari. La maggior parte degli introiti, invece, finisce nelle mani dei sodalizi criminali organizzatori del grande traffico di beni contraffatti.

INIZIATIVE COMUNITARIE

Il Libro Verde

Con l'adozione nell'ottobre 1998 del **Libro verde sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno**, la Commissione ha avviato un processo di consultazione delle istituzioni europee e degli Stati membri, per determinare l'impatto economico di tale fenomeno sul mercato unico, per valutare l'efficacia della legislazione applicabile e per suggerire le soluzioni più idonee a migliorare la situazione.

La fase di consultazione si è conclusa con la presentazione nel novembre 2000 della **Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale**, che contiene un **Piano d'Azione** per migliorare e rafforzare la lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno.

Il Piano d'Azione completa le azioni già avviate per il controllo delle merci alla frontiera esterna della UE, le iniziative adottate nel quadro di relazioni con paesi terzi, nonché alcuni accordi multilaterali (tra cui l'ADPIC sugli aspetti della proprietà intellettuale inerenti il commercio, concluso nel quadro della Organizzazione mondiale del commercio).

Il Piano d'Azione definisce un quadro di iniziative (urgenti; a medio termine; altre iniziative) rivolte a:

- armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri poste a tutela della proprietà intellettuale;
- estendere il campo dei diritti di proprietà intellettuale oggetto di tutela;
- rafforzare le azioni di formazione e di assistenza tecnica nei confronti dei paesi candidati nel quadro dei negoziati sull'ampliamento della UE;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze negative della contraffazione e della pirateria, in particolare in termini di protezione dei consumatori, di protezione della salute e della sicurezza dei cittadini;
- istituire dei meccanismi di cooperazione amministrativa ispirati a quelli già esistenti nei campi doganale, agricolo e delle risorse proprie;
- stabilire norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili;
- migliorare la cooperazione tra il settore privato e le pubbliche autorità per lo scambio di informazioni;
- migliorare la cooperazione giudiziaria civile e penale;
- istituire organi per ogni stato che si occupino delle questioni relative alla lotta contro la contraffazione, simili a quelli che esistono già per il controllo alla frontiera;
- istituire un comitato di contatto a livello dell'unione europea che dovrà sviluppare la cooperazione e promuovere lo scambio di informazioni.

I programmi "dogana"

L'obiettivo di offrire una tutela effettiva passa attraverso la creazione di un sistema unico che preveda il massimo coordinamento e uniformità tra gli uffici doganali di tutti gli stati membri coinvolti nel controllo sul territorio della Comunità.

I programmi Dogana sono preordinati al superamento delle divergenze operative delle dogane e al raggiungimento di un livello omogeneo e coordinato dei sistemi di controllo utilizzati negli Stati membri.

Il programma riconosce che l'abolizione delle frontiere interne richiede un controllo ottimale delle frontiere esterne. Conseguentemente risulta necessario l'applicazione di procedure omogenee da parte delle amministrazioni doganali. In tal senso la Comunità intende incentivare le collaborazioni tra Stati e ridurre i costi e i tempi delle operazioni doganali attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici comuni.

Le linee guida prevedono tra l'altro quanto segue:

- "azioni di monitoraggio", ossia visite di gruppi di esperti della Commissione e degli Stati membri effettuate per osservare le procedure doganali in funzione negli Stati membri al fine di individuare le procedure ottimali, o eventualmente le carenze, nelle misure di controllo;
- intensificazione da parte della Commissione e degli Stati membri della lotta contro la frode. In tale contesto si provvederà alla raccolta, analisi e gestione delle informazioni avvalendosi al massimo dell'informatica e si assicurerà l'effettiva verifica dei casi di irregolarità;
- sostegno da parte della Commissione degli strumenti volti a migliorare i metodi di lavoro delle amministrazioni doganali, ad esempio analisi del rischio, tecniche di revisione a posteriori per la verifica della documentazione degli operatori e trattamento informatico delle procedure doganali;
- scambi di funzionari tra le diverse amministrazioni doganali per ampliare la loro esperienza e ulteriore sviluppo dei programmi comuni di formazione;
- svolgimento di seminari, spesso con la partecipazione degli operatori, per individuare i settori problematici e discutere le possibili linee d'azione in merito o per individuare le pratiche migliori che potrebbero essere usate a livello generale.

Il marchio comunitario e internazionale

Il marchio comunitario e internazionale costituisce un sistema unitario di protezione che consente con un'unica procedura di registrazione una tutela unificata in tutti gli stati.

L'aspetto favorevole offerto dal marchio consiste in una maggiore e sicura circolazione dei prodotti e servizi contraddistinti dai marchi dalla quale traggono beneficio sia gli imprenditori sia i consumatori.

Il regolamento n. 49/94 che disciplina il marchio comunitario è stato coordinato con il **regolamento n. 1992/2003** che ha reso operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989 concernente la registrazione internazionale. Il titolare del marchio comunitario può ottenere la protezione internazionale mediante la presentazione di una domanda.

Inoltre, il **regolamento 422/04** ha introdotto modifiche di carattere essenzialmente procedurale rivolte a correggere alcuni difetti che hanno limitato l'efficacia degli strumenti previsti dal regolamento 49/94, nonché a risolvere alcune questioni relative alle formalità da espletare da parte di quanti richiedono il marchio comunitario.

La previsione del collegamento tra i due marchi consentirà la promozione di uno sviluppo del mercato e degli scambi mondiali riducendo i costi economici e le distorsioni della concorrenza.

Il regolamento doganale

L'Unione europea ha adottato il **regolamento CE 1383/2003** del 22 luglio 2003. Entrato in vigore dal 1 luglio 2004 l'atto comunitario costituisce l'attuale normativa di riferimento dell'Unione europea intesa a vietare l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, il collocamento in zona franca o in deposito franco nonché il vincolo ad un regime sospensivo di:

- merci contraffatte (merci sulle quali è stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico o che non possa essere distinto da uno validamente registrato);
- merci usurpative (merci che contengono o costituiscono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello);
- merci che ledono diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali, a denominazioni d'origine o indicazioni geografiche.

Il testo approvato, abrogando il regolamento CE n. 3295/94, ridefinisce le condizioni di intervento dell'autorità doganale, nei casi in cui le merci provenienti da paesi terzi siano sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e le misure che l'autorità deve prendere in caso di violazione accertata.

Si riportano di seguito i punti essenziali del provvedimento:

Estensione della tutela della proprietà intellettuale.

Il regolamento si applica anche ai diritti di proprietà intellettuale del settore alimentare, come le denominazioni d'origine e le denominazioni/indicazioni geografiche e alle varietà vegetali.

Allargamento della procedura d'ufficio.

Le autorità doganali hanno maggiore autonomia e possibilità di intervento rispetto a quanto previsto precedentemente. Esse, infatti, anche in assenza di una preventiva richiesta da parte del titolare del diritto che si presume leso, possono intervenire nel caso esistano motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale.

I poteri loro attribuiti consistono nella possibilità di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, per non più di 3 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto al titolare del diritto e al dichiarante o al detentore delle merci.

Entro tale termine il titolare può presentare al servizio doganale competente la domanda d'intervento.

Domanda d'intervento: caratteristiche ed informazioni obbligatorie.

La richiesta d'intervento dovrà essere rivolta al servizio doganale indicato dai vari stati membri.

La Comunità sollecita gli stati a promuovere l'invio delle domande per via elettronica nel caso esistano sistemi di scambio elettronico di dati.

Il regolamento, nella sua opera di armonizzazione, indica quali sono le informazioni obbligatorie per tutti gli Stati, che dovranno essere contenute nella domanda.

Oltre a quest'ultime sono previste anche informazioni aggiuntive che possono facilitare il lavoro degli uffici doganali.

Il servizio doganale competente deve rispondere entro 30 giorni lavorativi dal deposito della richiesta.

Il titolare del diritto non dovrà sostenere le spese amministrative riguardanti la domanda di intervento.

No garanzie in denaro a carico dei titolari.

Il titolare che intende far valere i propri diritti di proprietà intellettuale non dovrà più, come avviene invece in alcuni Stati membri, prestare una garanzia anticipata in denaro. Sarà infatti sufficiente una dichiarazione di impegno ad assumersi la responsabilità per l'ipotetica insussistenza dei fatti e a versare le spese di stoccaggio e di eventuale distruzione delle merci contraffatte, da allegare alla domanda di intervento.

Consegna di campioni di merce contraffatta al titolare di proprietà intellettuale.

E' prevista la possibilità di consegnare campioni rappresentativi delle merci al titolare del diritto di proprietà intellettuale, per consentire l'analisi diretta dei prodotti sospetti.

Il titolare del diritto di proprietà intellettuale può autorizzare la distruzione delle merci contraffatte.

Il titolare del diritto, anche senza un preventivo accertamento della violazione della proprietà industriale, può chiedere all'autorità doganale la distruzione delle merci entro 10 giorni dal blocco o dalla sospensione dello svincolo, se il dichiarante o il detentore delle merci presta il proprio consenso per iscritto.

Sospensione delle misure cautelari

Il blocco o la sospensione dello svincolo è limitato a 10 giorni lavorativi se entro tale termine l'autorità doganale che l'ha disposto, non è informata dell'avvio di una procedura di accertamento della presunta violazione.

In considerazione della natura deperibile di alcuni prodotti (ritrovati vegetali, indicazioni geografiche e denominazioni protette) il blocco o la sospensione dello svincolo sono limitati a 3 giorni lavorativi.

Svincolo su cauzione

E' ripresa la terminologia dell'abrogato regolamento n. 3295/94, secondo cui il proprietario, l'importatore, l'esportatore, il detentore o il destinatario delle merci può, a determinate condizioni, ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia.

Violazione accertata del diritto di proprietà industriale

Per le merci riconosciute come contraffatte è prevista, in genere, la loro distruzione, ma può essere disposto il loro abbandono all'Erario. La semplice eliminazione dei marchi costituisce un'ipotesi eccezionale.

Regolamento CE n. 1891/2004 recante le disposizioni di applicazione del regolamento 1383/2003

Per quanto riguarda la normativa di attuazione del regolamento di cui sopra, la Commissione Europea ha adottato, in sostituzione del regolamento 1367/95, un diverso e più recente atto comunitario, il **regolamento CE 1891/2004**, che fornisce un meccanismo di intervento di maggior tutela per i titolari di marchi e diritti in linea con il nuovo regolamento. La normativa contiene disposizioni di carattere esecutivo quali l'individuazione del quadro di applicazione della normativa, le procedure da seguire per la domanda di intervento dell'autorità doganale, i mezzi di prova richiesti per dimostrare la titolarità del diritto per il quale si chiede tutela e le modalità secondo le quali gli stati membri e la commissione si scambieranno le informazioni per meglio contrastare il fenomeno della contraffazione.

La direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

La direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2004 si prefigge l'obiettivo di armonizzare le legislazioni degli stati membri al fine di assicurare un elevato livello equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale del mercato interno.

Tale opera di armonizzazione acquista un notevole valore di tipo strategico. Le disparità presenti negli Stati membri circa il livello di protezione della proprietà intellettuale incidono sulla localizzazione del fenomeno della contraffazione e pirateria. L'attività illecita tende a diffondersi nei paesi che reprimono meno efficacemente di altri gli illeciti per poi diffondersi su tutto il territorio comunitario.

Le disposizioni dell'atto impongono agli Stati membri l'utilizzo di misure, procedure e mezzi di ricorso effettivi, proporzionali, dissuasivi e che non siano di ostacolo alla libera circolazione del commercio.

La direttiva prevede diversi obblighi per gli Stati:

- la categoria dei soggetti legittimati a chiedere la tutela dovrà essere costituita, oltreché dai titolari dei diritti e dai soggetti autorizzati, anche dagli organi di gestione collettiva dei diritti e dalle associazioni professionali riconosciute;
- gli elementi di prova dovranno essere ragionevolmente accessibili e sufficienti e dovrà essere tutelata la riservatezza delle informazioni personali;
- la protezione delle prove assunte, anche inaudita altera parte, in caso di pericolo nel ritardo della fase istruttoria;
- previsto il potere dell'autorità giudiziaria di esigere informazioni sull'origine dei prodotti;
- la possibilità di emanare misure provvisorie e cautelari come un'ingiunzione interlocutoria, sequestro o consegna dei prodotti sospetti, il sequestro conservativo dei beni di proprietà del presunto autore della violazione ;
- la possibilità di adottare misure a seguito di una decisione di merito come il ritiro delle merci, la loro distruzione, l'esclusione definitiva dai circuiti del commercio;
- la possibilità di irrogare sanzioni di carattere pecuniario o di altra natura;
- la possibilità di ordinare la pubblicazione dei provvedimenti adottati;
- prevista l'attività di promozione per l'elaborazione di codici di condotta redatti da associazioni o organizzazioni di imprese o professionisti;
- prevista l'istituzione di un sistema di scambio di informazioni tra stati membri e Commissione.

Proposta di direttiva e di decisione quadro per la lotta contro i reati in materia di proprietà intellettuale

Le disposizioni contenute in tale provvedimento sono volte a **promuovere un ravvicinamento effettivo delle legislazioni penali** e a migliorare la cooperazione europea al fine di contrastare più efficacemente gli atti di contraffazione e di pirateria e, più in generale, le violazioni della proprietà intellettuale, ad opera di organizzazioni criminali.

La proposta, relativa ad entrambi gli strumenti ed adottata dalla Commissione europea in data 12 luglio 2005, si inserisce pertanto nel quadro normativo già esistente sia a livello comunitario, in aggiunta alle procedure e ai mezzi di ricorso, di natura civile ed amministrativa, previsti ai sensi della direttiva 2004/48/CE, sia a livello nazionale, ad integrazione dell'ampia normativa di settore.

In particolare, la **proposta di direttiva** impone agli Stati membri di qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale qualora sia stato commesso su scala commerciale. Il reato deve dunque essere

intenzionale, occorre cioè che l'atto sia commesso deliberatamente, e su scala internazionale. La rilevanza penale di tali violazioni viene inoltre estesa anche alle fattispecie di tentativo, complicità e incitamento.

Con riferimento all'aspetto specifico delle sanzioni, sono previste, oltre alla reclusione per le persone fisiche, una serie di ulteriori sanzioni che vanno applicate sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche: si tratta delle ammende e della confisca dei beni, sia che si tratti di merci controverse sia che si tratti di materiali, strumenti o supporti che sono serviti principalmente alla fabbricazione o alla distribuzione delle merci in questione.

Sono poi introdotte altre sanzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nei "casi opportuni": la distruzione delle merci, e la chiusura totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento o dell'esercizio commerciale in cui principalmente è stata commessa la violazione.

E' altresì previsto il divieto permanente o temporaneo dell'esercizio di attività commerciali, la possibilità di messa sotto controllo giudiziario o liquidazione giudiziaria, il divieto d'accesso all'aiuto e alle sovvenzioni pubbliche e la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

Nella **proposta di decisione quadro** sono invece contenute disposizioni penali complementari a quelle già contenute nella direttiva di cui sopra .

In particolare, si stabilisce il livello minimo delle sanzioni penali previste per gli autori di infrazioni: quattro anni di detenzione, in caso di infrazione commessa nell'ambito di un'organizzazione criminale o allorché l'infrazione comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Quest'ultimo deve essere verificato anche se il prodotto non ha ancora provocato danni poichè *"riguarda il caso in cui il prodotto contraffatto immesso sul mercato espone direttamente gli altri al rischio di malattia o di incidente. In caso di rischio che possa comportare gravi conseguenze come il decesso, o un'infermità, devono poter essere inflitte pene più severe"*.

Proposta di regolamento comunitario relativo all'indicazione di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi

Il 16 dicembre 2005 la Commissione Europea ha presentato una proposta di Regolamento relativo all'indicazione di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi.

La proposta introduce pertanto l'obbligo di apporre il marchio di origine su una serie di prodotti industriali, elencati nell'allegato al Regolamento (ad es. calzature, tessuti, mobili, borse, ecc.), importati da paesi extra-UE.

L'obbligo non trova applicazione per le merci originarie del territorio delle Comunità Europea, né per quelle provenienti dalla Bulgaria, dalla Romania, dalla Turchia e dalle Parti contraenti dell'accordo SEE.

Il marchio deve indicare il paese di origine della merce, mediante la dicitura *"Fabbricato in..."* redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità, e deve essere apposto sulla merce stessa o, se si tratta di merci confezionate, sull'imballaggio.

Nell'indicare il *"paese di origine"* si deve far riferimento all'origine non preferenziale delle merci ai sensi degli articoli 22-26 del codice doganale comunitario.

Il marchio di origine deve essere apposto in caratteri chiari, leggibili e indelebili, risultare distinto da altre informazioni ed essere presentato in modo tale da non ingannare o da non poter creare un'impressione errata riguardo all'origine del prodotto.

Le merci devono riportare il marchio all'atto dell'importazione e non può essere rimosso o manomesso fino a quando i beni non siano stati venduti al consumatore o all'utilizzatore finale.

E' compito degli Stati membri stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del Regolamento e prendere tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

Gli Stati membri devono altresì adottare le misure necessarie per imporre al proprietario delle merci, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime, l'apposizione a proprie spese del marchio sulle merci nei casi in cui le stesse non siano conformi alle disposizioni del Regolamento.

LEGISLAZIONE ITALIANA

Norme penali

E' necessario che gli ordinamenti nazionali adeguino le rispettive disposizioni penali in modo che il reato di contraffazione possa essere integrato a prescindere dalla lesione del bene giuridico o comunque sia incentrato sulla tutela dell'interesse patrimoniale dell'impresa leso dall'attività illecita.

Esemplificativa, in tal senso, è la formulazione delle norme penali italiane (artt. 473, 474, 514 e 517 del Codice Penale) che tutelano beni giuridici quali la fede pubblica e l'economia nazionale, di cui è difficile fornire la prova della violazione, svuotando di fatto l'operatività della protezione giuridica accordata dal legislatore. In proposito si ricordano alcune sentenze della Corte di cassazione che stabiliscono l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 474 (n. 2/2000; n. 1331/2000; 2119/2000) anche se di recente si è registrata una inversione di tendenza (Cass. n. 12926/2004).

La proposta di direttiva e di decisione quadro di cui sopra rappresenta quindi l'occasione per una revisione delle disposizioni penali nazionali in materia di contraffazione.

Le attuali norme presentano infatti dei limiti strutturali legati, in particolare, alla mancanza di un coordinamento tra le varie disposizioni, che generano confusione e sovrapposizione sulla punibilità dell'atto di commercializzazione di prodotti con false e fallaci indicazioni di provenienza.

In particolare, **l'art. 473 c.p.** punisce la *contraffazione* (riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa) o l'*alterazione* (imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, tendente a creare confusione) come pure l'*uso* di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (primo comma);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (secondo comma).

Al di fuori delle ipotesi di concorso in alcuna delle condotte precedentemente citate, **l'art. 474 c.p.** sanziona chi "*introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati*".

Per la configurabilità della condotta in esame, quindi, è necessario che un soggetto abbia nella sua materiale disponibilità prodotti integranti gli estremi della contraffazione come in precedenza definita con l'intento di farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali contraffatti o alterati.

Le condotte delittuose di cui ai citati artt. 473 e 474 del c.p. prevedono quale sanzione maggiore, oltre alla multa fino a lire 4.000.000, la reclusione fino a 3 anni nel primo caso e fino a due anni nel secondo, con la conseguenza che, trattandosi di pene detentive brevi, la carcerazione diviene misura eccezionale.

Pertanto, il più delle volte, le pene comminate ai contraffattori si risolvono materialmente in sanzioni di natura pecuniaria, le quali di per se stesse non costituiscono un valido deterrente per arginare il fenomeno in questione, considerato che il rischio economico connesso alla commercializzazione dei prodotti contraffatti è nettamente inferiore ai guadagni conseguibili con lo sfruttamento indebito dell'immagine altrui.

In entrambi i casi di cui agli artt. 473 e 474 c.p. la condanna comporta, quale pena accessoria, la pubblicazione della sentenza e le disposizioni penali riferite si applicano solo in quanto, rispetto ai marchi o segni distintivi, siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ciò significa che le predette fattispecie delittuose si hanno solo nel caso in cui siano contraffatti od alterati marchi brevettati: non, dunque, nell'ipotesi in cui la contraffazione od alterazione riguardi i marchi non registrati o di fatto (marchi notori sebbene non registrati).

Per tale motivo hanno più ampia portata, in quanto si riferiscono anche ai marchi non registrati, le disposizioni di cui agli **artt. 514 e 517 c.p.**

Con **l'art. 514 c.p.** è punito chiunque cagiona danno all'economia nazionale mettendo in vendita o in circolazione, all'interno o all'estero, prodotti industriali con nomi, marchi, ovvero segni distintivi contraffatti oppure alterati.

Questo reato non va confuso con quello che punisce la contraffazione in se stessa perché in questo caso la tutela è rivolta esclusivamente ai beni dell'ingegno laddove è in gioco l'economia nazionale.

Affinché possa ravvisarsi nocimento all'industria nazionale non basta che siano danneggiate singole aziende industriali: occorre che l'industria in genere, e cioè l'industria considerata sul piano nazionale, subisca un pregiudizio.

Questo può consistere non solo nella contrazione degli affari in Italia, ma anche nella diminuzione del buon nome dell'industria nazionale in relazione sia alla sua capacità produttiva, sia alla correttezza commerciale. Naturalmente sarà importante stabilire con esattezza se, nel caso, un turbamento così grave si sia realizzato.

L'interesse dello Stato al leale esercizio del commercio è, altresì, tutelato dal successivo art. 515 c.p. i cui estremi si integrano laddove sia dolosamente consegnato un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quello dichiarato o pattuito.

La Suprema Corte, con sentenza del 29 novembre 1971 chiarisce che per integrare il delitto di frode in commercio non basta la sola messa in vendita del prodotto (come nell'ipotesi della contraffazione) ma occorre l'effettiva consegna di esso in luogo della cosa chiesta dal cliente, altrimenti il fatto non è punibile neppure a titolo di tentativo, per il quale si richiede una reale contrattazione con il compimento di atti inequivocabilmente predisposti alla consegna della cosa.

L'onestà degli scambi commerciali è intaccata anche allorquando, ex **art. 517 c.p.**, siano posti in vendita o messi altrimenti in circolazione beni recanti un nome o un marchio che, senza essere contraffatti - da qui la differenza con l'art. 474 c.p. - risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

In ogni caso spetta al giudice stabilire, di volta in volta e con insindacabile apprezzamento, l'attitudine all'inganno.

Norme penali di contrasto alla pirateria audio-video sono contenute nella **legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore**, come **modificata dalla legge 248/2000** che integra e aggiorna la preesistente. Numerosi sono i reati legati alla illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti fonografici (artt. 171 e ss.).

Specifiche sanzioni penali colpiscono, con la detenzione fino a tre anni e con la multa fino a 30 milioni, l'abusiva riproduzione, la commercializzazione, la trasmissione di copie illegali, la vendita o il noleggio senza contrassegno SIAE di supporti contenenti opere tutelate. Una particolare disciplina riguarda poi l'attività abusiva svolta in forma imprenditoriale: la legge prevede che chiunque venga trovato in possesso di un numero superiore a 50 copie di prodotti contraffatti sia soggetto ad una pena detentiva fino a 4 anni e passibile di arresto immediato.

Disposizioni civilistiche

Sotto il profilo strettamente civilistico potrebbe parlarsi di imitazione confusoria e, quindi, di concorrenza sleale ex **art. 2598 c.c.** (*"compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente"*) con conseguente obbligo per l'autore al risarcimento dei danni ex art. 2600 c.c.

E' proprio in quest'ambito che sorge la problematica dei c.d. *"look-alikes"*, ovverossia dei prodotti che nel loro insieme imitano altri prodotti, rispetto ai quali sono venduti ad un prezzo decisamente inferiore, adescando dunque maliziosamente l'attenzione di consumatori. E questo il caso, ad esempio, dei capi di abbigliamento della linea *"D&G"* che si confondono con quelli della linea *"D&K"* o quelli della linea *"Fendi"* che anziché essere connotati da due *"F"* contrapposte e rovesciate sono connotati da una *"F"* e da una *"L"* anch'esse contrapposte e rovesciate.

Poiché nell'imitazione confusoria non si agisce sui segni distintivi di un prodotto falsificandoli, ma si cerca di richiamare nel ricordo dei consumatori un determinato bene evocandolo nella sua globalità (aspetto, foggia, colori, etichetta, logo, caratteri usati ecc.), per poter misurare l'imitazione non basta l'esame comparativo dei due prodotti, ma serve anche la misurazione del ricordo del prodotto stesso nel consumatore.

Il problema è che il ricordo del consumatore è spesso vago, avendo costui presente il prodotto nel suo insieme e non già nei suoi particolari.

Da quanto detto appare evidente come non ci siano metodi scientifici per poter misurare l'imitazione in modo inequivocabile per cui è prassi che la magistratura difficilmente prenda posizione al riguardo.

L'inganno dell'acquirente, infatti, quale elemento essenziale del reato di cui all'art. 517 c.p., viene spesso disconosciuto dalla giurisprudenza laddove da un più attento esame del prodotto il c.d. *"uomo medio"* possa rendersi conto della sua effettiva origine, provenienza o qualità a nulla rilevando i ricordi o le impressioni sensoriali.

Alla luce di quanto evidenziato, si impone pertanto una riforma delle sanzioni che tenga conto della mutata realtà industriale che porta a confrontarsi non più con il singolo artigiano, in grado di realizzare beni voluttuari per pochi soggetti in grado di acquistarli, ma con complessi sistemi imprenditoriali che hanno fatto della contraffazione la ragione del proprio successo.

Le misure a tutela dei diritti di proprietà intellettuale introdotte dalla finanziaria 2004 (Legge n. 50/2003)

Tutela made in Italy

La normativa prevede l'istituzione e l'uso del marchio *made in Italy* utilizzato per tutelare le merci integralmente prodotte sul territorio italiano e le merci la cui ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta in Italia.

L'uso del marchio *made in Italy* per prodotti che non posseggono tali caratteristiche viene considerato reato penale.

E' prevista inoltre l'istituzione:

-presso il MAP di un fondo di dotazione per la realizzazione di azioni a sostegno della campagna promozionale a favore del *made in Italy*;

-presso gli uffici dell'ICE o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio *made in Italy* e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

Istituzione di sezioni di tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale

La rapida soluzione delle controversie in materia di contraffazione richiede, all'interno degli ordinamenti nazionali, la predisposizione di strutture giudiziarie competenti specificamente in materia di contraffazione e tutela della proprietà intellettuale. Tale sistema è stato recentemente attuato in Italia con il decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, attuativo della delega contenuta nell'art. 16 della legge n. 273/2002 (c.d. collegato concorrenza alla Finanziaria 2001), che ha provveduto ad istituire sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Tale novità rappresenta un'ottima opportunità per la formazione immediata di magistrati esperti in una materia delicata e settoriale e per la costituzione di precedenti giurisprudenziali che possano offrire un indirizzo consolidato e uniforme.

Introduzione di sanzioni amministrative proporzionate per coloro che commercializzano prodotti contraffatti

La finanziaria 2004 (all'art. 4, commi 79 e 80) ha introdotto ulteriori possibili tutele di carattere amministrativo, prevedendo la possibilità di delegare ad amministrazioni locali l'attività di denuncia di qualsiasi operazione di natura contraffattiva. Tale amministrazione deve essere tenuta a pronunciarsi anche sull'esistenza dei fatti illeciti e ad adottare misure cautelari e sanzionatorie (sequestro amministrativo, segnalazione all'autorità giudiziaria, sospensione dell'autorizzazione di vendita, sanzioni pecuniarie).

Tutela penale della dominazione di origine dei prodotti

All'art. 4, comma 49, viene espressamente indicata come condotta che costituisce reato, punibile ai sensi dell'art. 517 c.p., l'importazione (cioè la mera presentazione in dogana di merce contenente indicazioni mendaci in ordine alla provenienza della merce stessa) e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la «commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine».

La medesima disposizione chiarisce inoltre che «costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo

attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"».

La legge 21 maggio 2004 n. 128 per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo

Le finalità della legge consistono nel promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e nel reprimere contestualmente le violazioni del diritto d'autore.

Le nuove disposizioni introducono un obbligo di avviso per chi immette in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno. Quest'ultimo infatti dovrà, mediante una comunicazione di adeguata visibilità, segnalare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

Le sanzioni previste nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione consistono in pene pecuniarie ricomprese tra un minimo di € 103 ed un massimo di €10.000, con raddoppio della somma nei casi di particolare gravità o recidiva.

Previste sanzioni anche per chi viene trovato in possesso di materiale privo di tale avviso (da € 154, con un massimo previsto di € 1032 per i casi di recidiva o di particolare gravità).

Ulteriori obblighi sono previsti per i prestatori di servizi della società dell'informazione (quali ad esempio i *provider*) consistenti in un'attività di collaborazione con le pubbliche autorità per prevenire e far terminare le condotte illecite.

I prestatori di servizi dovranno comunicare alle autorità di polizia le informazioni utili in loro possesso per l'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte illecite e porre in essere, successivamente ad un provvedimento dell'autorità competente, tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai contenuti dei siti e per rimuovere i contenuti medesimi.

La violazione di tali obblighi sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di € 50.000 ed un massimo di € 250.000.

La nuova normativa introduce anche una nuova fattispecie di reato che si perfeziona tramite l'immissione dell'opera protetta o di parte di questa in un sistema di reti telematiche da parte di chiunque ne voglia trarre profitto.

L'intento del legislatore è quello di rendere effettiva la tutela del diritto alla diffusione esclusiva dell'opera anche nei casi in cui quest'ultima avvenga tramite l'utilizzo di sistemi di rete telematica.

Il reato si perfeziona nel momento di immissione nel sistema dell'opera da parte di chi ne tragga qualsiasi forma di utilità, anche non necessariamente economica.

Le pene previste sono di carattere detentivo (da uno a quattro anni) e pecuniario (fino a € 15.493).

La Circolare n. 32 dell'Agenzia delle dogane del 23 giugno 2004

La circolare contiene le disposizioni sulle modalità di richiesta di intervento dell'autorità doganale nel caso di merci per le quali esiste sospetto di violazione di diritti di proprietà intellettuale e sugli adempimenti che dovranno essere eseguiti dagli Uffici competenti.

L'emanazione della circolare consentirà agli operatori di essere pronti ad applicare il nuovo sistema di controlli previsto dal regolamento comunitario n. 1383 del 22 luglio 2003 entrato in vigore il 1 luglio 2004.

I punti disciplinati dalla circolare ripercorrono le disposizioni del regolamento con riferimenti espressi alle disposizioni di quest'ultimo.

Sono indicate, seguendo le indicazioni offerte dalla nuova normativa comunitaria, le merci sulle quali l'autorità potrà esercitare il proprio potere di intervento, le procedure di intervento dell'Autorità doganale con la divisione "ex-officio" e ordinarie, i soggetti legittimati a presentare la domanda d'intervento.

Il provvedimento specifica il contenuto della domanda, con la quale si richiede l'intervento delle autorità doganali, precisando che la domanda d'intervento può essere presentata anche per chiedere la tutela di un marchio comunitario.

Banca dati multimediale.

Una novità di rilievo consiste nella realizzazione di una banca dati multimediale, così come sollecitato dalla Comunità europea, con la quale sono raccolti i dati caratteristici dei prodotti autentici.

La banca è gestita dall'Agenzia delle dogane che raccoglie i dati inviati nelle domande presentate dai titolari dei diritti, che inseriscono le caratteristiche dei prodotti che si vogliono tutelare. L'agenzia in tal modo è in grado di confrontare le caratteristiche dei prodotti autentici con quelli dei prodotti sospettati.

Tale sistema consente una sicurezza maggiore per i titolari che partecipano alla banca dati e un elemento di informatizzazione in grado di controllare automaticamente tutte le dichiarazioni di importazione e esportazione in tempo reale.

Da tale sistema scaturisce un controllo più efficace effettuato con tempi e costi ridotti.

L'efficace applicazione della normativa in materia di contraffazione comporta inoltre necessariamente la collaborazione incrociata tra le dogane europee, le istituzioni ed il settore privato, utilizzando le moderne tecnologie che permettono il rapido scambio delle informazioni. Funzionale a tale obiettivo appare proprio l'utilizzo della banca dati dei prodotti, alimentata con le informazioni provenienti dai titolari e dalle organizzazioni e organismi di settore.

Domanda comunitaria.

La domanda d'intervento può essere diretta a tutelare beni in ambito comunitario in attuazione di quanto previsto dal regolamento 1383/2003. Il richiedente titolare di un marchio comunitario può richiedere non solo l'intervento delle autorità dello Stato dove è presentata la domanda, ma anche l'intervento delle autorità di altri Stati membri.

Sportello unico

Semplifica tutte le operazioni di importazione e esportazione e concentra i termini delle attività di controllo

Codice della proprietà industriale

Il decreto legislativo n. 30/2005, contenente il nuovo "Codice dei diritti di proprietà industriale", detta le regole di tutela del marchio, subordinandola alla presenza dei requisiti di capacità distintiva, novità, originalità e liceità.

La tutela si attua sotto il duplice profilo orizzontale (della corretta condotta tra imprenditori) e verticale (dell'affidamento del consumatore sui segni distintivi).

La tutela delle privative avviene attraverso il procedimento di "rivendica" e cioè con la domanda di registrazione o di brevetto.

Previste misure cautelari, la descrizione, il sequestro e l'inibitoria.

Gli articoli 144-146 contengono misure contro la pirateria: vengono infatti qualificati come "atti di pirateria" le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.

Inoltre, affida al Ministero delle attività produttive il compito di segnalare eventuali casi di pirateria di cui ha notizia alla procura della repubblica competente per territorio.

Il MAP, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e dei sindaci, limitatamente al territorio comunale, può disporre anche d'ufficio il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, può procedere alla distruzione a spese del contravventore. Viene fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.

La Circolare n. 20/D dell'Agenzia delle dogane del 13 maggio 2005

La circolare in questione contiene nuove istruzioni necessarie all'applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che ha attribuito rilevanza penale alle ipotesi di importazione o esportazione di merci recanti false o fallaci indicazioni di origine mediante la previsione dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 517 del codice penale ("reclusione fino a un anno o multa fino a lire due milioni, sempre che il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge"). L'Ufficio di Staff Antifrode, con la nota n. 4830/LD, aveva già dettato le opportune istruzioni per gli uffici operativi.

In particolare veniva evidenziato come, nella fattispecie in esame, il Legislatore avesse individuato due ipotesi :

- quella relativa alla **falsa** indicazione, consistente nella stampigliatura "*made in Italy*" su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale;

nonché

- quella relativa alla **fallace** indicazione, consistente:

- 1) nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;

ovvero

- 2) nell'apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

In riferimento a quanto sopra, sono stati segnalati taluni problemi applicativi in merito all'interpretazione da dare al concetto di "*fallace indicazione*", sia in caso di importazioni, in presenza di etichette riportanti l'esatta origine estera del prodotto importato, che di esportazioni, in particolare nei casi in cui non venga segnalata l'esatta origine del prodotto esportato.

Al fine di offrire un rimedio a tali problemi applicativi, emersi nella prassi, L'Agenzia ha dunque ritenuto opportuno fornire alcune ulteriori precisazioni necessarie ad uniformare quanto più possibile l'operato in materia degli Uffici doganali, condivise (come specificato nella medesima nota) dal Ministero delle Attività Produttive, dal Ministero della Giustizia e dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

In particolare viene precisato che nel caso di **importazione di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera**, la fattispecie di cui al citato art. 4, comma 49 può verificarsi solo nel caso in cui la "*fallace indicazione*" (segni, figure e quant'altro) abbia caratteristiche tali da "*oscurare*", fisicamente o simbolicamente, l'etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto (sarebbe questa l'ipotesi in cui la vera origine viene nascosta dietro false etichette o adesivi). Tale eventualità, sebbene possibile, viene dalla stessa Agenzia ritenuta scarsamente suscettibile di essere ricondotta nell'alveo delle condotte penalmente sanzionabili che risulta, dunque, piuttosto ristretto.

Nel caso di **esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine**, affinché l'indicazione possa essere considerata fallace, deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un'origine errata (in particolare, quella italiana). Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "*Italy*", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).

Diverso, secondo l'Agenzia, sarebbe il caso in cui l'etichetta riporti chiaramente elementi che non possano ricondurre ad un falso concetto di origine italiana: è il caso, ad esempio, delle esportazioni di olio di oliva sulle cui confezioni vengano riportate le diciture "*bottled in Italy*" o "*packed in Italy*", integrate dall'elenco delle provenienze dei diversi elementi che compongono il prodotto confezionato o imbottigliato e/o delle operazioni effettivamente effettuate nel territorio nazionale. In casi siffatti, sempre secondo quanto riportato dalla circolare in questione, i primi interventi delle autorità giudiziarie hanno riconosciuto l'insussistenza della fattispecie di reato in considerazione dell'inesistenza di inganno per il consumatore per un duplice motivo: da una parte, il significato di "*packed*" non è ritenuto in alcun modo assimilabile a quello di "*made*"; dall'altra viene precisata sulle confezioni la esatta provenienza della materia prima.

Viene inoltre precisato che ogni riferimento fatto all'*origine* dei prodotti deve essere inteso come riferito all'*origine non preferenziale* degli stessi. A tal fine viene richiamato il reg. CEE n. 2913/92 (c.d. Codice doganale comunitario) secondo il quale la merce alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi deve essere considerata originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima *trasformazione sostanziale*.

In riferimento a quest'ultimo concetto che crea notevoli difficoltà nella prassi interpretativa, vengono fornite indicazioni circa le lavorazioni idonee a far acquisire al prodotto finito (per la cui produzione sono utilizzati materiali aventi origini diverse) l'origine del Paese dove è avvenuta la trasformazione in questione che viene in tal modo ad essere considerata *sostanziale*.

Questa materia si riferisce essere al centro di negoziati presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) il cui programma, che costituisce la posizione ufficiale della Comunità, è stato recentemente pubblicato nel sito internet della Unione Europea (all'indirizzo relativo alle regole di origine non preferenziale: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_410_en.htm) e fornisce un valido contributo per risolvere i problemi che si presentano nell'applicazione pratica del citato Codice doganale comunitario.

Le nuove misure sulla lotta alla contraffazione introdotte dal c.d. "Decreto competitività" e dalla successiva legge di conversione.

Tra i provvedimenti adottati dal governo italiano con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", assume rilevanza, ai fini della trattazione in oggetto, la previsione di cui all'art. 1, comma VII del medesimo, recante nuove misure concernenti la lotta alla contraffazione.

Tale disposizione amplia infatti la sfera dei soggetti potenzialmente destinatari di sanzioni amministrative, la cui disciplina è stata introdotta con la legge finanziaria 2004 nell'ambito delle misure poste a tutela del *made in Italy*, coinvolgendo per la prima volta oltre che i commercianti anche acquirenti e mediatori.

In particolare viene colpita da sanzione amministrativa pecuniaria, "*salvo che il fatto non integri gli estremi di reato*", la condotta di chi acquista o accetta a qualsiasi titolo, senza previo accertamento circa la legittima provenienza, cose che

"per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale".

Da una prima analisi della disciplina in esame si evidenziano alcuni passaggi non del tutto chiari che possono dar luogo a difficoltà ermeneutiche: è il caso della locuzione *"salvo che il fatto costituisca reato..."*, che solleva perplessità in merito alla possibilità di applicare la sanzione amministrativa solo nel caso in cui il reato penale si sia configurato o nel caso opposto di mancata perfezione di quest'ultimo.

Poco chiari risultano inoltre i contorni dell'accertamento che il consumatore dovrà porre in essere sulla legittima provenienza della merce acquistata al fine di non essere comunque considerato soggetto sanzionabile.

La norma, infatti, riprendendo le medesime condizioni previste dall'art. 712 c.p. (*"Acquisto di cose di sospetta provenienza"*) per verificare la presunta violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale, richiede un accertamento che, in taluni casi, potrebbe non essere semplice per i consumatori.

Un ulteriore dubbio che deriva dal testo normativo riguarda poi cosa il concetto esatto di *"violazione di norme in materia di origine e di provenienza dei prodotti"* considerato che, in molti casi, l'indicazione di origine è facoltativa e non obbligatoria.

Nell'ultimo inciso, infine, la norma in questione amplia ulteriormente la sfera dei soggetti destinatari di tale disciplina disponendo, pertanto, che la medesima sanzione si applichi anche a *"coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza"*.

A tale previsione, già di per sé innovativa, si aggiungono poi le più recenti modifiche apportate nell'ambito della legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, nella quale viene inserita, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, l'ulteriore sanzione della *"confisca amministrativa delle cose"*, e viene altresì prevista l'istituzione di un *"Alto Commissario per la lotta alla contraffazione"* al fine contrastare in maniera più efficace tale fenomeno. Quest'ultima figura sostituisce il *"Comitato Nazionale Anti contraffazione"* previsto dall'abrogato art. 145 del Codice dei diritti della proprietà intellettuale.

Art. 6 d.lgs. 206/2005 – Codice del consumo

Si tratta di un importante provvedimento attraverso il quale si opera il riordino e la semplificazione della normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria.

Tale strumento è finalizzato a favorire l'informazione dei consumatori, a tutelarli nelle fasi di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto.

In particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c) dispone che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, e commercializzati sul territorio nazionale, riportino, in maniera chiaramente visibile e leggibile, almeno le indicazioni relative *«al paese di origine se situato fuori dell'Unione europea»*.

Manovra di bilancio per il 2006 – Articoli 2 e 2ter del decreto-legge 203/05 in tema di lotta alla contraffazione

Con tali disposizioni viene introdotto il minimo di 100 euro alla sanzione (recentemente introdotta dal decreto-legge 35/05 convertito dalla legge 80/05) prevista per l'acquirente finale in caso di acquisto o accettazione di merce

contraffatta o di merce che per la qualità o condizione di chi la offre o per l'entità del prezzo di vendita induca a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza.

Viene altresì introdotta una sanzione specifica da 20 mila ad 1 milione di euro nel caso in cui l'acquisto della medesima merce sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o altro soggetto diverso dall'acquirente finale.

Si dispone infine che qualora le sanzioni siano applicate da organi di polizia locale, il 50% delle somme siano destinate all'ente locale competente.

Viene infine inserita la "commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione" tra le condotte punite ai sensi del 517 del codice penale in materia di importazione o esportazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine.

Legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 – cd. "decreto Olimpiadi"

Viene modificato l'art. 1, comma 7 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 (c.d. "decreto competitività") – convertito dalla legge n. 80/2005 e successivamente modificato dal D.L. 203/05 – aumentando da 100 euro a 500 euro la sanzione minima prevista per l'acquirente finale in caso di acquisto o accettazione di merce contraffatta o di merce che, per la qualità o condizione di chi la offre o per l'entità del prezzo di vendita, induca a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza.

Decreto legislativo attuativo della Direttiva CE n. 2004/48

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che attua la direttiva comunitaria 2004/48/CE in materia di proprietà intellettuale.

Il recepimento della direttiva ha comportato la necessità di intervenire sui testi della Legge sul diritto d'autore (L. 633/41) e del Codice della proprietà intellettuale (legge 30/2005).

Alcune delle norme introdotte riproducono i contenuti delle disposizioni della direttiva prevedendo anche istituti nuovi per il nostro ordinamento (ad es. il diritto d'informazione disciplinato dall'156ter Legge Autore e dall'art. 121bis del Codice della proprietà industriale).

Nella maggior parte dei casi il legislatore è però intervenuto sulle norme esistenti in modo da adeguarle alla disciplina comunitaria.

Talora sono stati sufficienti dei semplici ritocchi alle disposizioni vigenti, in quanto le norme già risultavano conformi al dettato della direttiva; in altri casi, è stato necessario riscrivere le disposizioni *ex novo* o aggiungere ulteriori commi.

Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva, il legislatore ha altresì provveduto a coordinare le disposizioni contenute nella Legge sul diritto d'autore con quelle del Codice della proprietà industriale.

Non tutte le opzioni offerte dal legislatore comunitario hanno però trovato ingresso nella normativa nazionale. Ad esempio, nella nuova formulazione dell'art. 158 Legge Autore non è stato recepito l'ultimo comma dell'art. 13 della direttiva che, in tema di valutazione del risarcimento dei danni causati dalla contraffazione, dava agli Stati membri la possibilità di prevedere che l'autorità giudiziaria potesse disporre il recupero dei profitti o il pagamento dei danni solo predeterminabili qualora l'autore della violazione sia implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo.

La norma sulla responsabilità per i danni da contraffazione - come modificata dallo schema di decreto - presenta, nel suo complesso, una formulazione ambigua.

La disciplina del danno così delineata rischia di creare confusione circa la natura della responsabilità civile che sorge in capo al contraffattore e sembra ipotizzare una sorta di responsabilità civile "ibrida", con elementi sia della responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

Alla luce di quanto evidenziato sarebbe opportuna una formulazione della norma più chiara e lineare, che individui espressamente la responsabilità per i danni da contraffazione quale responsabilità extracontrattuale, anche al fine di mantenere una continuità con l'applicazione giurisprudenziale che nel tempo è stata fatta della disposizione.

Infine, vanno evidenziate le disposizioni dello schema di decreto che mirano a correggere disposizioni già esistenti (es. l'art. 12 modifica l'art. 164 Legge Autore, prevedendo un mero raccordo formale con l'art. 180 l.a.) o a colmare eventuali lacune.

A completamento delle misure di lotta alla contraffazione lo schema di decreto introduce nel Testo unico di pubblica sicurezza una disposizione volta a combattere il fenomeno del c.d. "camcording", consistente nella registrazione clandestina dei film all'interno delle sale cinematografiche.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL FENOMENO E SULLE MISURE ADOTTATE O PROPOSTE

Lo studio del fenomeno illecito testimonia la presenza di organizzazioni stabili dedite al commercio illegale della contraffazione. La repressione di tale forma di illegalità richiede l'introduzione di sforzi e misure più rigorose, che possano ostacolare il fenomeno colpendone il livello organizzativo.

Le organizzazioni dedite a queste attività illegali si autofinanziano con la contraffazione per perseguire ulteriori finalità di carattere criminale, non ultime anche quelle terroristiche.

Sembra pertanto opportuno completare il quadro degli interventi legislativi e delle iniziative attraverso una strategia compiuta di difesa.

Ciò richiede che il fenomeno della contraffazione venga fortemente contrastato, intervenendo in particolare attraverso: una riscrittura delle disposizioni penali nazionali; l'adozione di misure più rigorose che vadano a colpire il livello organizzativo dei traffici illeciti; la collaborazione incrociata tra le dogane europee per bloccare le merci contraffatte alle frontiere; l'aumento dei controlli per debellare l'abusivismo commerciale.

Risulta inoltre indispensabile un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attraverso una campagna informativa che illustri la portata del fenomeno da una prospettiva allargata all'intero sistema economico e sociale (freno alla crescita economica, disoccupazione, rischi per la sicurezza e la salute pubblica).

Le strategie per l'implementazione della lotta alla contraffazione dovrebbero in particolare muoversi nel senso di:

- sensibilizzare (campagne di stampa o di c.d. "pubblicità progresso" come sperimentato per la pirateria audio-video);
- coordinare (sinergie tra soggetti deputati a controlli, accordi tra paesi limitrofi o con forte scambio commerciale, cooperazione con mondo imprenditoriale attraverso protocolli e partenariati, *task force* di esperti delle dogane, utilizzo strumenti di cooperazione internazionale già operanti per alcune categorie di infrazioni quali Convenzione *Europol*, *Eurojust*, mandato d'arresto europeo, decisione quadro del luglio 2003 sul blocco dei beni, applicazione del principio di mutuo riconoscimento alle sanzioni pecuniarie);

- vigilare (manuali operativi su controlli commercio abusivo , monitoraggi, banche dati, scambi di informazioni in tempo reale, nuovi sistemi elettronici di sicurezza);
- adottare approccio globale e omogeneo che includa la prevenzione, gli aspetti amministrativi e civili, gli aspetti doganali e penali;
- reale mobilitazione degli organi della sicurezza e della giustizia a livello comunitario e nazionale.

Per quanto riguarda la tutela del ***made in Italy*** appare riduttiva e dannosa una forma di protezione basata esclusivamente sulla localizzazione territoriale delle fasi di produzione del prodotto (che riguardino l'ultima trasformazione o la lavorazione sostanziale). Il fatto che il prodotto venga interamente o prevalentemente fabbricato in Italia non ne garantisce in modo automatico la qualità.

Questa impostazione confonde una forma di tutela con un marchio di origine legato al luogo di provenienza. La creazione di un marchio, che possa in qualche modo proteggere i prodotti italiani, non può tuttavia prescindere da caratteristiche di qualità che consentano di distinguere i prodotti del paese da quelli stranieri.

L'idea di tutelare il *made in Italy* dovrà pertanto essere indirizzata verso prodotti che per estetica, design, tecnologie, sistemi di produzione o altre caratteristiche posseggono elementi distintivi e di garanzia di qualità.

E' dunque certamente importante che l'impianto fondamentale di una proposta per la tutela del *made in Italy* insista sul tasto della localizzazione territoriale delle fasi di ideazione e lavorazione dei prodotti, a condizione, però, che il contrasto ai processi di delocalizzazione non faccia leva soltanto sulla strategia del riconoscimento dell'identità territoriale, ma sia sviluppato attraverso l'intera gamma degli strumenti di politica economica – dalle politiche fiscali a quelle per il lavoro, dalle politiche per gli incentivi a quelle per il *welfare* – affinché siano affrontati e risolti i gap di competitività del sistema-paese e vengano ridefinite condizioni oggettive e compatibili di convenienza alla localizzazione nel territorio italiano.

Da un canto, il solo fatto che il prodotto venga genericamente ideato e fabbricato in Italia non è sufficiente a dimostrare la presenza di elementi distintivi di pregio attraverso i quali si possa favorirne la commercializzazione e che sono, invece, alla base del successo dei principali marchi commerciali, che hanno fin qui fatto del "*made in Italy*" una formula di successo nel mondo.

Dall'altro, la localizzazione all'estero di alcune fasi della produzione di per sé non è idonea ad incidere sulla qualità del prodotto; anzi, limitando tale possibilità, verrebbero create barriere alla libera circolazione delle merci in contrasto con gli artt. 30 e ss. del Trattato dell'Unione Europea.

In particolare, va ricordato che l'art. 24 del regolamento CEE n. 2913/92 istitutivo del codice doganale comunitario, considerando come paese originario il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, estende l'apposizione del marchio "*made in Italy*" anche alle merci alla cui produzione hanno contribuito più paesi.

Sarebbe inoltre opportuno che disposizioni relative all'obbligo di indicazione del paese d'origine per prodotti realizzati in paesi non appartenenti all'Unione rientrassero nell'ambito di una più decisa strategia di valorizzazione e difesa del "*made in Europe*", all'interno della quale collocare un'analogha strategia per il "*made in Italy*".

L'istituzione di un marchio andrebbe, infine, regolamentata secondo le disposizioni in materia di "*made in Italy*" di cui all'art. 4, comma 61 della Legge Finanziaria per il 2004 e i relativi regolamenti attuativi in materia di marchi, nonché gli orientamenti del recente Piano triennale 2006-2008 degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità di politica industriale, messo a punto dal Ministero delle Attività produttive.

Tale Piano, infatti, tende esplicitamente a valorizzare i concetti di "*Italian concept*" e "*Italian style*" sulla base dell'assunto che la nuova discriminante qualitativa nella percezione dei prodotti non è più quella del luogo di produzione, bensì quella del luogo di concezione e sviluppo, il luogo che conferisce il vero vantaggio competitivo ad una proposta di valore. L'idea, pertanto, sarebbe quella di affiancare all'identificativo del luogo di produzione, il *made in...*, l'identificativo del luogo di concezione.

Occorre inoltre coordinare meglio la tutela del *made in Italy* con le norme penali. Attualmente la normativa italiana rinvia in modo generico alle disposizioni del codice penale.

Un'azione importante consiste, inoltre, nella valorizzazione degli uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, previsto dal comma 74 dell'art. 4 della finanziaria 2004.

Non ci sono dubbi sul fatto che il sistema di registrazione e di tutela del marchio comunitario ricopra un'importanza fondamentale per il funzionamento del mercato unico.

Tale forma di tutela permette:

- ai consumatori di individuare la provenienza dei prodotti e di giudicare la qualità degli stessi;

- agli operatori, di tutelare i propri prodotti e l'immagine dell'azienda; nonché di difendere i propri investimenti sullo sviluppo e sulla qualità di prodotto.

La tutela si completa attraverso la normativa e gli accordi internazionali che hanno permesso ai titolari dei marchi comunitari, attraverso un'unica procedura di registrazione, di ricevere una protezione anche internazionale.

Analogamente il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra le dogane europee appare un punto essenziale per contrastare il fenomeno così come l'utilizzo di sistemi informatici e l'introduzione della banca dati multimediale che consente di contemperare le esigenze di controllo con la necessaria fluidità dei traffici commerciali.

Il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra le dogane europee appare infatti un punto essenziale per contrastare il fenomeno della contraffazione, così come l'utilizzo di sistemi informatici e l'introduzione della banca dati multimediale che consente di contemperare le esigenze di controllo con la necessaria fluidità dei traffici commerciali.

L'obiettivo di offrire una tutela effettiva passa attraverso la creazione di un sistema unico che preveda il massimo coordinamento e uniformità tra gli uffici doganali di tutti gli stati membri coinvolti nel controllo sul territorio della Comunità.

I "*programmi Dogana*" sono appunto preordinati al superamento delle divergenze operative delle dogane e al raggiungimento di un livello omogeneo e coordinato dei sistemi di controllo utilizzati negli Stati membri.

Il programma riconosce che l'abolizione delle frontiere interne richiede un controllo ottimale delle frontiere esterne. Conseguentemente risulta necessario l'applicazione di procedure omogenee da parte delle amministrazioni doganali. In tal senso la Comunità intende incentivare le collaborazioni tra Stati e ridurre i costi e i tempi delle operazioni doganali attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici comuni.

Le linee guida prevedono tra l'altro quanto segue:

- "*azioni di monitoraggio*", ossia visite di gruppi di esperti della Commissione e degli Stati membri effettuate per osservare le procedure doganali in funzione negli Stati membri al fine di individuare le procedure ottimali, o eventualmente le carenze, nelle misure di controllo;
- intensificazione da parte della Commissione e degli Stati membri della lotta contro la frode. In tale contesto si provvederà alla raccolta, analisi e

gestione delle informazioni avvalendosi al massimo dell'informatica e si assicurerà l'effettiva verifica dei casi di irregolarità;

- sostegno da parte della Commissione degli strumenti volti a migliorare i metodi di lavoro delle amministrazioni doganali, ad esempio analisi del rischio, tecniche di revisione a posteriori per la verifica della documentazione degli operatori e trattamento informatico delle procedure doganali;
- scambi di funzionari tra le diverse amministrazioni doganali per ampliare la loro esperienza e ulteriore sviluppo dei programmi comuni di formazione;
- svolgimento di seminari, spesso con la partecipazione degli operatori, per individuare i settori problematici e discutere le possibili linee d'azione in merito o per individuare le pratiche migliori che potrebbero essere usate a livello generale.

TABELLA RIASSUNTIVA

PROVVEDIMENTI	Contenuti
<i>I PROVVEDIMENTI COMUNITARI</i>	
Libro Verde lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno, Anno 1998	Consultazione delle istituzioni europee e degli Stati membri per determinare l'impatto economico della Contraffazione sul mercato unico
Piano d'Azione Anno 2000	Completa le azioni già avviate per il controllo delle merci alla frontiera esterna della UE, le iniziative adottate nel quadro di relazioni con paesi terzi, nonché alcuni accordi multilaterali.
Regolamento n. 49/94	Disciplina il marchio comunitario
Regolamento n. 1992/2003	Coordina il Reg. 49/94 e prevede che il titolare del marchio comunitario possa ottenere la protezione internazionale, mediante la presentazione di una domanda.
Regolamento 422/04	Reca modifiche di carattere essenzialmente procedurale rivolte a correggere alcuni difetti che hanno limitato l'efficacia degli strumenti previsti dal regolamento 49/94 alle formalità da espletare da parte di quanti richiedono il marchio comunitario.
Regolamento CE 1383/2003	Regolamento doganale: rappresenta l'attuale normativa di riferimento dell'Unione europea che vieta l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, il collocamento in zona franca o in deposito franco, nonché il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte, merci usurpative merci che ledono diritti relativi ad un brevetto
Regolamento CE 1891/2004	Rappresenta un intervento di maggior tutela per i titolari di marchi e diritti in linea con il regolamento 1383/2003
Direttiva 2004/48/CE	Persegue l'obiettivo di armonizzare le legislazioni degli stati membri al fine di assicurare un elevato livello equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale del mercato interno. Le disposizioni impongono agli Stati membri l'utilizzo di misure, procedure e mezzi di ricorso effettivi, proporzionali, dissuasivi che non siano di ostacolo alla libera circolazione del commercio.
Proposta di direttiva e di decisione quadro per la lotta contro i reati in materia di proprietà intellettuale 12 luglio 2005	Promuove un ravvicinamento effettivo delle legislazioni penali per migliorare la cooperazione europea al fine di contrastare più efficacemente gli atti di contraffazione e di pirateria e, più in generale, le violazioni della proprietà intellettuale, ad opera di organizzazioni criminali. Impone agli Stati membri di qualificare come reato qualsiasi <u>violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale</u> qualora sia stato commessa su scala commerciale. Estende la rilevanza penale delle violazioni alle fattispecie di tentativo, complicità e incitamento.
Proposta di regolamento comunitario relativo all'indicazione di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi 16 dicembre 2005	Introduce l'obbligo di apporre il marchio di origine su una serie di prodotti industriali, elencati nell'allegato al Regolamento (ad es. calzature, tessuti, mobili, borse, ecc.), importati da paesi extra-UE
<i>I PROVVEDIMENTI NAZIONALI</i>	
Codice Penale	
Art. 473 c.p.	Punisce la <i>contraffazione</i> l' <i>alterazione</i> e l' <i>uso</i> di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, opere dell'ingegno, dei prodotti industriali etc.
Artt 474 c.p e 514 c.p	Sanziona chi "introduce nel territorio dello Stato per vendere opere dell'ingegno e/o prodotti marchi o segni distintivi,

	nazionali o esteri, contraffatti o alterati"
Art. 517 c.p.	Punisce chi mette in circolazione beni anche non contraffatti ma idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto
Legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore modificata dalla legge 248/2000	Si tratta di Norme penali di contrasto alla pirateria audio-video - Sono previste sanzioni penali che comminano la detenzione fino a tre anni e la multa fino a 30 milioni, per l'abusiva riproduzione, la commercializzazione, la trasmissione di copie illegali, la vendita o il noleggio senza contrassegno SIAE, di supporti contenenti opere tutelate.
Codice Civile art. 2598 c.c	Prevede il risarcimento danni per chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione quelli legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente.
Legge n. 50/2003 Finanziaria 2004	La legge prevede: ▪ la tutela e l'uso del marchio <i>made in Italy</i>; ▪ l'istituzione di sezioni di tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale; ▪ <i>l'introduzione di sanzioni amministrative proporzionate per coloro che commercializzano prodotti contraffatti;</i> ▪ la tutela penale della dominazione di origine dei prodotti
Legge 21 maggio 2004 n. 128	Introduce norme per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo. Promuove la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno. Reprime contestualmente le violazioni del diritto d'autore Introduce l'obbligo di avviso, per chi immette in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno.
Circolare n. 32 dell'Agenzia delle dogane 23 giugno 2004	Prevede disposizioni sulle modalità di richiesta di intervento dell'autorità doganale nel caso di merci per le quali esiste sospetto di violazione di diritti di proprietà intellettuale e sugli adempimenti che dovranno essere eseguiti dagli Uffici competenti.
Decreto legislativo n. 30/2005 Codice della proprietà industriale	Detta le regole di tutela del marchio, subordinandola alla presenza dei requisiti di capacità distintiva, novità, originalità e liceità. La tutela avviene con la domanda di registrazione o di brevetto Previste misure cautelari, riguardanti la descrizione, il sequestro e l'inibitoria.
Circolare n. 20/D dell'Agenzia delle dogane 13 maggio 2005	Contiene nuove istruzioni necessarie all'applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 che ha attribuito rilevanza penale alle ipotesi di importazione o esportazione di merci recanti false o fallaci indicazioni di origine.
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 80/2005	Introduce nuove misure concernenti la lotta alla contraffazione. Amplia infatti la sfera dei soggetti potenzialmente destinatari di sanzioni amministrative previste per la tutela del <i>made in Italy</i> , coinvolgendo per la prima volta oltre che i commercianti, anche acquirenti e mediatori.
D.lgs. 206/2005 Art. 6- <u>Codice del consumo</u>	Dispone il riordino e la semplificazione della normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria. Dispone che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, e commercializzati sul territorio nazionale, riportino, in maniera chiaramente visibile e leggibile, almeno le indicazioni relative « <i>al paese di origine se situato fuori dell'Unione europea</i> ».
Legge 248/2005 Conversione in legge del dl 203/05 Articoli 2 e 2ter <u>Lotta alla contraffazione</u>	Introduce: ▪ un minimo di 100 euro per la sanzione prevista per l'acquirente finale in caso di acquisto o accettazione di merce contraffatta;

	▪ una sanzione specifica da 20 mila ad 1 milione di euro nel caso in cui <u>l'acquisto della medesima merce sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o altro soggetto diverso dall'acquirente finale.</u>
Legge conversione del dl 30 dicembre 2005, n. 272 – cd. "decreto Olimpiadi"	Aumenta da 100 euro a 500 euro , la sanzione minima prevista per l'acquirente finale in caso di acquisto o accettazione di merce contraffatta o di merce che, per la qualità o condizione di chi la offre o per l'entità del prezzo di vendita, induca a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza.
D.lgs attuativo della Direttiva CE n. 2004/48	Interviene sulle norme esistenti in modo da adeguarle alla disciplina comunitaria relativamente alla Legge sul diritto d'autore (L. 633/41) ed del Codice della proprietà intellettuale (legge 30/2005).